

timo ritenere ch'esse abbiano anche impedito che qualcuno ne prendesse l'iniziativa per conto proprio. E la responsabilità della monetazione risulta allora essere, come sempre era stato, funzione magistratuale e circoscritta nell'ambito del diritto pubblico.

Molto si è discusso sul c. 242 dell'editto di Rotari, che detta: "si quis sine iussione regis aurum figuravit aut moneta confixerit manus ei incidantur".

Ma la norma in realtà non ci dice molto. Essa riassume in due sole righe tutta la legislazione romana in materia di monetazione: con essa si ribadisce che il diritto di immagine è solo del re, che la moneta aurea è solo del potere regio, che solo quindi le zecche autorizzate possono battere moneta, e coloro che non hanno questa autorizzazione sono considerati falsari, e sarà tagliata loro la mano.

La stessa legislazione, salvo che per la natura della sanzione, si ritrova nel codice di Giustiniano, al libro IX, 24.

Anzi nel primo libro del codice, al titolo 3, "de episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad

ius curamque et reverentiam pontificalem pertinent",
Giustiniano ... prevede anche le pene nell'aldilà:
"... Nullam accipiat requiem vinculorum, qui quiescere sepultos quadam sceleris immunitate non sinit: patiatur tormenta veneficus, maleficus, adulterator violatorque monetae: homicida et parricida, quod fecit semper expectat: reus etiam maiestatis de domine, adversus quem talia molitus est, veniam sperare non debet" (41).

Ma il c.242 dell'editto di Rotari nulla ci dice, e nessuna norma di diritto pubblico longobardo ci dirà, chi in effetti può essere autorizzato a battere moneta.

Ci dice il Solmi (42): "Principale fra essi (cioè fra quei diritti riservati al re come rappresentante dello Stato, o regalie, che includevano il concetto romano della sovranità assoluta, trascendente il diritto dei singoli, e l'idea barbarica della confusione nella persona del re), è il diritto di battere

(41) C.J., I,3,3

(42) SOLMI, Storia del Diritto Italiano, pag.189

moneta, ignoto ai Germani primitivi che conobbero solo lo scambio in natura e l'intermediario più semplice del bestiame (feo, vich "pecunia"). Il diritto di moneta è privilegio del re... Le monete sono coniate nelle zecche regie o in quelle autorizzate dal re, per opera dei monetari, direttamente dipendenti dalla corte regia o altrimenti da questa sorvegliati". Siamo punto e a capo.

Ma chi sono questi monetari? Forse si è inteso alludere ai monetari-operai, i quali stretti in corporazione fanno parte del monopolio dello Stato? Che questi operai facessero parte del monopolio dello Stato, lo abbiamo visto ancora all'epoca di Giustiniano, ma al di sopra di essi e vero monetario vi era un altissimo funzionario e solo costui era responsabile della monetazione.

Abbiamo anche visto che la stessa distinzione all'interno della zecca fra ufficiali e operai permane nei secoli successivi all'epoca giustiniana.

Solo il monetario-responsabile viene travolto, in questa epoca? Alcuni Autori ritengono che chi presie

deva alla zecca fosse il re o il duca.

In realtà non poteva essere né l'uno né l'altro. Non il re, anche se solo costui ha il diritto di battere moneta: sia che si tratti del re longobardo, o in seguito dell'imperatore franco o degli imperatori tedeschi del Sacro Romano Impero. (Un discorso a parte va fatto per l'arcivescovo-conte e per i Comuni.) Il re è il detentore del potere sovrano, egli è legibus solutus, e non può essere quindi il responsabile della monetazione. Chi batte in realtà moneta, sono le varie zecche munite di regolare autorizzazione regia e qualcuno deve esserne responsabile.

Si pensi che tale situazione si riscontrerà ancora molto più tardi, sotto gli imperatori tedeschi del Sacro Romano Impero. Infatti, nel 1398 Venceslao 'dona' a Pietro, una cum fratribus, il privilegio del Capitaneato di Porta Romana e il diritto di battere moneta. E si mette fra virgolette la parola dona, perché i capitanei sono i vassalli dell'arcivescovo già dal X sec., e già da prima della 'donazione'

di Venceslao battono o meglio fanno battere, moneta (43) e (43 bis). Trattasi perciò evidentemente solo

(43) LOPEZ, op.cit., pag. 80. Cfr. Albero genealogico esistente nella raccolta Riva-Fenarolo, cartella 44, 'Moneta', Archivio di Stato di Milano

(43 bis) Il decreto del Barbarossa del 1155, indizione terza, privò veramente i Milanesi del diritto di zecca?

Si parta dal problema più ampio delle conquiste in generale: e cioè se con esse le organizzazioni amministrative civili dei popoli vinti venivano distrutte, oppure al contrario, venivano lasciate sopravvivere.

Per quanto riguarda i Romani, sappiamo che essi si sovrapposero ai popoli vinti, ma lasciarono inalterata l'organizzazione civile e così per quanto riguardò le conquiste dei cosiddetti barbari del suolo italiano. Se ciò non fosse stato, se ogni popolo che occupò l'Italia via via nei secoli, a partire dalla caduta dell'impero romano d'occidente, avesse imposto la propria organizzazione amministrativa, in Italia sarebbe stato il caos. Sappiamo che ciò non fu, per l'ossequio che questi primi conquistatori portavano all'impero romano, o perché essi stessi privi di qualsiasi organizzazione civile, o per costume di conquista. E' perciò da ritenere che anche i Longobardi rispettarono le organizzazioni cittadine locali, altrimenti Paolo Diacono (op.cit., III, 6) ripeto, non si sarebbe espresso come si espresse. E questa situazione di pace rivela invece una esistente e salda organizzazione cittadina.

Ciò è ancor più credibile se si considera: che i cittadini romani, delle varie città italiane conquistate, continuarono a vivere secondo il loro diritto, secondo cioè il diritto teodosiano e giustiziano, che "il concetto di un diritto penale

di un riconoscimento e legalizzazione da parte del potere imperiale.

Orbene, benché fosse duca in Milano Giangaleazzo Visconti, non è costui a dare ai Moneta, alias Capita

pubblico si fa strada molto limitatamente per i soli delitti contro il re, contro la sicurezza militare e per alcuni crimini atti a turbare più gravemente l'ordine e la pace pubblica (ASTUTI, op.cit., pag.92).

E' possibile ritenere allora che solo col tempo i re longobardi abbiano avvocato a sé oltre alla competenza penale, anche quella civile, col relativo diritto di scelta dei magistrati.

Ma la competenza delle curie non si limitava alla elezione dei magistrati giudicanti: la loro competenza abbracciava tutta la vita della città, e ben potevano allora esse sopravvivere, anche per la semplice amministrazione della città.

Anzi si potrebbe non a torto porre ora l'origine della suddivisione delle competenze fra Stato e singole città.

D'altronde non mi consta che alcuna norma longobarda si sia occupata delle organizzazioni interne cittadine. Sicché nulla osta a ritenere che la vecchia organizzazione romana, seppure assai mutilata nelle sue competenze, sia sopravvissuta anche a Milano. Così la gestione della zecca, con i suoi magistrati (e continuo a chiamarli magistrati perché il responsabile della zecca ha ancora giurisdizione sopra i suoi operai).

(cfr. anche CALASSO, voce "Comune", in Enciclopedia del diritto", Giuffrè 1961, pag. 171 "Passaggio al Medioevo: Continuità istituzionale nell'Italia bizantina, continuità ideale nell'ordinamento barbarico).

nei di Porta Romana, il diritto di battere moneta, Infatti egli non aveva questo diritto, e quindi non poté concederlo ad altri.

Non l'ha perché non è rex superiorum non recognoscens -anche se in pratica agisce quale imperator in regno suo - non l'ha, perché il battere moneta è una regalia.

La stessa situazione giuridica, lo stesso rapporto intercorre fra il re e i duchi Longobardi.

Si ritorna allora al problema: chi sono i responsabili in questa prima epoca longobarda? Sono ancora i magistrati cittadini, ancorché ridotti alla sola competenza in materia civile? Se la risposta è affermativa, va da sé che erano liberamente eletti dalle curie, dal momento che "unusquisque quolibet securus sine timore pergebat." Quindi esisteva ancora all'epoca longobarda, così come sostiene il Savigny, la organizzazione municipale romana.

Direi di sì. Il perché cerco di spiegarmelo con la logica.

Se il monetario vive di legge romana è romano, e se è romano, viene eletto dalle curie: è un giro vizioso ma della massima importanza. Ecco perché è importante approfondire questi tre punti:

- 1°) se tuttora persiste l'organizzazione curiale,
- 2°) se è romano il monetario,
- 3°) se il monetario è ancora un magistrato.

Un buon argomento oltre a quanto si è già detto, in favore della persistenza dell'organizzazione curiale romana, si può trarre anche da un altro fatto. Come noi sappiamo, il patrimonio dei defuzioni era vincolato ed inalienabile: per il codice di Giustiniano (44), anzi, elemento essenziale pena la nullità dell'at

(44) C.J. X, 33,1: "Si quis decurionum vel rustica praedia vel urbana venditor necessitate coactus addicit interpellet iudicem competentem, omnesque causas sigillatim, quibus strangulatur, exponat: et ita demum distrahendae possessionis facultatem accipiat, si alienationis necessitatem probaverit, infirma enim venditio: erit, si haec fuerit forma neglecta: ita enim fiet, ut nec immoderatus venditor nec emptor (cuiuscumque sit conditionis) inveniatur iniustus: denique nihil erit postmodum quo venditor vel circumventum se insidiis, vel oppressum potentia compa

to, era l'autorizzazione alla vendita da parte del giudice competente.

E anche il magistrato, finché era in carica aveva il suo patrimonio vincolato a garanzia del suo operato. Orbene, fino al IX sec. (e quindi fino a tutta l'epoca longobarda), sembra ciò corrisponda alla realtà della vita quotidiana.

Infatti sono minime le alienazioni fatte in questo periodo.

Dal sec. IX in avanti, invece, la situazione si capovolge: numerosi sono gli atti di compra-vendita (in testa figurano i monetari, tanto che alcuni storici (ma non giuristi), ritengono che "finalmente" essi si siano arricchiti" (45). Anzi essi sono i

ratoris queri debeat: quandoquidem sub fide actorum et de necessitate distrahentis, et de voluntate patuerit comparantis. Quod si quis contra vetitum occultis molitionibus per suppositas fraude personas, cuius libet loci quem tamen (ei) decurio distrahebat, comparator extiterit: sciat se pretio quod dedit, esse se privandum: et locum quem comparavit, cum fructibus esse restituendum. Datum VIII Kal. Dec. Constantinop. Honorio NB.P. et Evodio Cons. 386

(45) VIOLANTE, op;Cit.

più ricchi di Milano (45 bis).

Ma non potrebbe essere invece successo, che in questo periodo "cade" il vincolo gravante sui beni patrimoniali dei decurioni, e del magistrato, e quindi anche del monetario? (45 tris). E per converso, che fino a questo momento permanga la disciplina regolatrice dei beni dei curiali, e che quindi i curiali continuino ad esistere?

Le Honorantie pavesi, che per lo stesso Autore che sostiene l'arricchimento improvviso dei monetari, dovrebbero datarsi al principio del IX secolo (46) stessa epoca cioè delle grosse speculazioni dei mo

(45 bis) VIOLANTE, op.cit., pag.60)

(45 tris) Il periodo in cui compaiono le prime stipulazioni fatte da monetari corrisponde all'incirca all'epoca in cui si 'smarriscono' i Tres Libri del codice di Giustiniano. (cfr. ASTUTI, op.cit., pag. 312). Libri che, come abbiamo visto, regolavano la materia e i vincoli imposti a decurioni e magistrati.

(46) VIOLANTE, op.cit., loc.cit., pag.61